

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1211

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

*(V. Stampato Camera n. 2888)*

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 luglio 1988*

—————  
**Norme sull'amministrazione straordinaria**  
—————

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nonchè i ricorsi contro atti o provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di vendita.

2. I giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziali relativi ai suddetti beni, con salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.

3. Per i giudizi di cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese del giudizio estinto.

**Art. 2.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.